

Disoccupazione ed integrazione, l'Ancl

Su “scommette” sull'apprendistato

*L'approfondimento è di Giovanni Pigliarini, Dottorando presso l'Università Degli Studi di Bergamo
– ADAPT*

La Regione Veneto ha reso operativo il D.M. del 12 ottobre 2105 – come previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 81/2015 – disciplinando l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ex art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 con l'approvazione della delibera di Giunta Regionale 29 giugno 2016, n. 1050. La normativa regionale conferma la possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato scolastico a favore di giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni) per il conseguimento dei titoli di studio secondari e post secondari indicati dall'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015. Inoltre, la stessa chiarisce anche quali siano le istituzioni formative che possono, di volta in volta, essere coinvolte (organismi di formazione iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 ed istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado). L'A.n.c.l. S.u. del Veneto, in partnership con Adapt, associazione che si occupa di studi sul lavoro e sulle relazioni industriali, e con Eurointerim hanno realizzato una guida pratica alla stesura del contratto di apprendistato di primo livello per le imprese venete, che è stata presentata martedì, 12 settembre 2017, presso la sala consiliare del comune di Sandrigo. Questa iniziativa, per il momento circoscritta alla sola esperienza veneta, verrà promossa e diffusa dalla presidenza nazionale dell'A.n.c.l. S.u., rappresentata da Dario Montanaro, su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di incentivare in tutte le regioni l'utilizzo della tipologia contrattuale. Infatti, l'apprendistato ha molti vantaggi, tra cui quello di porsi come mezzo di lotta alla disoccupazione e all'occupabilità dei giovani; è una tipologia contrattuale che per legge prevede una decontribuzione “strutturale” per tutta la durata del contratto; ed infine favorisce l'integrazione tra il mondo del lavoro e quello della scuola. Nelle prossime settimane, partiranno delle ricerche coordinate dalla presidenza nazionale per realizzare delle guide pratiche in ogni realtà territoriale.

Equo compenso e appalti: la discussa sentenza del Consiglio di Stato.

a cura di Dario Montanaro

di Dario Montanaro – Presidente nazionale ANCL

Sono giorni che nel mondo delle professioni si discute della sentenza n. 294 emessa dal Consiglio di Stato il 3 ottobre 2017. Questa pronuncia – che segna una discutibile svolta della giurisprudenza nell’ambito dei contratti d’appalto sottoscritti con la Pubblica Amministrazione – interviene in un momento storico, forse decisivo per la riqualificazione delle professioni. Da diversi mesi, infatti, è in atto l’iter parlamentare per l’approvazione della legge sull’equo compenso. Inizialmente pensato esclusivamente per le sole professioni legali, introducendo anche la nullità dell’accordo concluso tra avvocato e committente “forte” (ovvero banche, assicurazioni o imprese di grandi dimensioni) qualora il compenso pattuito non fosse stato proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed alle caratteristiche della prestazione legale, il disegno di legge è diventato oggetto d’interesse di tutte le categorie appartenenti al mondo della libera professione (consulenti del lavoro, commercialisti etc.). Infatti, è noto che il ddl sull’equo compenso per la categoria degli avvocati è stato collegato nel dibattito parlamentare al ddl dedicato ad una remunerazione proporzionata di tutte le prestazioni professionali, comprese anche quelle non ordinistiche (cfr. L. n. 4/2013). Se da una parte, dunque, il parlamento cerca di disegnare una nuova disciplina volta a consegnare delle regole ad un mercato – quello della libera professione – che è stato sempre dipinto come uno spazio privo di regolamentazione, dall’altra la giurisprudenza amministrativa rivisita le caratteristiche del «contratto a titolo oneroso» nell’ambito dell’appalto ex art. 3 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50, in una fase in cui anche il consulente del lavoro rincorre il mercato dei servizi per la Pubblica Amministrazione. Per il Consiglio di Stato, il contratto a titolo oneroso disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 «può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale» poiché il vincitore della gara d’appalto, nel momento realizzativo dell’oggetto del contratto rispetto al quale non riceve nessun compenso se non una somma a titolo di rimborso spese documentate, ne può ricavare «altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente

derivanti dal contratto». Di conseguenza, la prestazione professionale «non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell'equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione», ovvero un «ritorno d'immagine» professionale. L'orientamento dei giudici fa leva anche sull'entrata nel mercato dei contratti pubblici del c.d. terzo settore, soggetti che perseguono scopi sociali e mutualistici ma non di lucro. A questi soggetti non è possibile estendere il c.d. principio dell'utile necessario. Secondo i giudici, questa apertura interpretativa consente di ritenere che l'utile finanziario non è elemento indispensabile per la serietà e l'affidabilità dell'offerta, che non può essere – tornando al caso di specie – valutata solo ed esclusivamente in relazione al compenso economico del professionista. Questo orientamento sembra non aver risentito della modifica del d.lgs. n. 50/2016, che all'art. 24, comma 8, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, introduce un equo compenso anche per i contratti pubblici quale «importo da porre a base di gara dell'affidamento». In tale quadro, è possibile ipotizzare che la richiesta proveniente del mondo della rappresentanza delle professioni di intervenire sul tema dell'equo compenso sia stata generata non solo dall'esigenza di porre delle regole in un mercato tradizionalmente “libero” ma anche da un'avvertita responsabilità di arginare quelle pessime pratiche al ribasso che stesso il mondo professionale ha generato.

Ancora fenomeni di dumping nel mercato del lavoro. L'Ancl denuncia le irregolarità del sistema cooperativistico.

a cura di Dario Montanaro

L'approfondimento del presidente Nazionale Ancl Dario Montanaro è stato pubblicato su "Italia Oggi" del 13 ottobre 2017

Si è innestato e notevolmente diffuso in Italia un sistema di dumping sociale determinato da diverse cooperative che vantano ormai decine di unità operative in tutta Italia. Queste società, sbandierando l'obiettivo e la finalità di ridurre il costo del lavoro almeno del 40%, hanno articolato e sviluppato un pregnante sistema di pubblicità rivolto in primo luogo alle imprese, cogliendo la loro attenzione con slogan ingannevoli, del tipo «hai un'azienda? Scopri come risparmiare fino al 40% del costo del lavoro! Inizia subito!». In buona sostanza, queste cooperative propongono alle aziende di licenziare personale poiché loro

stesse provvederanno a riassumerli e a gestire i rapporti di lavoro attraverso un contratto di servizi stipulato con l'impresa che ha risolto il rapporto di lavoro con i dipendenti, dando vita così ad una sorta di terzizzazione e gestione delle attività aziendali. Ovviamente il presunto risparmio del costo del lavoro si ottiene comprimendo i diritti dei lavoratori, in quanto gli stessi possono continuare a prestare attività lavorativa solo diventando soci della cooperativa e quindi accettando una riduzione dei compensi, generando così di riflesso un nocumento anche sul trattamento previdenziale. Queste insane pratiche di gestire i rapporti di lavoro sono alimentate anche dall'applicazione di sconosciuti contratti collettivi di lavoro e di irrintracciabili livelli di inquadramento retributivo. Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministeri del lavoro, degli interni, della giustizia, al capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e alle parti sociali, l'11 ottobre l'Ancl ha nuovamente segnalato questo dilagante fenomeno dello sfruttamento delle prestazioni lavorative attraverso il sistema cooperativistico, che sta creando storture nel mercato del lavoro, oltre che favorire una illiceità diffusa. Peraltro, la categoria dei Consulenti del Lavoro ha già denunciato in passato agli organi competenti tale fenomeno, senza sortire però alcun intervento utile a sradicare realmente questo sistema illecito diffuso nel mercato del lavoro. Il Governo, le forze politiche e le parti sociali dovranno fare la propria parte per arginare questo fenomeno.